



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 156 Del 14-12-2020 Registro generale n. 340

Oggetto:	SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA CON UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI CORPO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI
CIG:	

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO e considerato che l'art. 14, commi 25-31 quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. imponeva ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti alle Comunità Montane, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali mediante "Unione" (art.32 TUEL) o "Convenzione" (art.30 TUEL) delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 del medesimo articolo, incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli Enti interessati;

PREMESSO e considerato che l'art.16, della Legge n.48/2011, definisce la nuova disciplina per l'associazionismo intercomunale per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

PREMESSO e considerato che l'art. 19, della Legge n.135/2012, individua le nuove 10 (dieci) "Funzioni Fondamentali" dei COMUNI, che sono considerate obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, sostituendo il testo del comma 27, dell'art.14, della Legge n.122/2010, come di seguito riportato:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) **polizia municipale e polizia amministrativa locale;**
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- I-bis) i servizi in materia statistica.

PREMESSO e considerato che sempre l'art.19, della Legge n.135/2012, ridefinisce quanto già disposto dal comma 28, dell'art.14, della Legge n.122/2010 e con il comma 28 bis, del medesimo articolo, quanto già disposto dall'art.16, della Legge n.48/2011, disponendo il NUOVO OBBLIGO di "esercizio in forma associata", mediante Unione di Comuni o Convenzione, delle "funzioni fondamentali" sopra elencate;

PREMESSO e considerato che il comma 31-ter, del medesimo articolo 19, ha stabilito che i Comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
- b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
- b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

DATO ATTO che in data 16 dicembre 2014, con Atto Costitutivo adottato ai sensi della L.R. n.35/2013, i Comuni già componenti la Comunità Montana dei Monti Azzurri (*istituita con atto consiliare n. 20 del 23/03/2010*) hanno proceduto a costituire l'UNIONE di Comuni denominata "**Unione Montana dei Monti Azzurri**", approvandone ai sensi dell'art.32 del T.U.E.L. il relativo STATUTO;

DATO ATTO che a seguito dell'adesione all'UNIONE Montana dei Monti Azzurri effettuata, ai sensi della L.R. 35/2013, con Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni appartenenti all'Unione Montana dei Monti Azzurri hanno già conferito alla stessa le seguenti funzioni fondamentali di cui

all'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'art. 19, della Legge n.135/2012:

- A) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione (lett.g);
- B) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (lett.c);
- C) Statistica (lett.l-bis);

DATO ATTO che l'art.4, comma 3), dello Statuto dell'Unione Montana, prevede che *“ulteriori funzioni e servizi possono essere conferiti dai Comuni all'Unione Montana, secondo modalità di volta in volta concordate”*;

PRECISATO che, le disposizioni normative relative alle UNIONI DEI COMUNI, vanno integrate e coordinate con le normative disciplinanti le funzioni attenenti le specifiche materie/aree di attività, che in materia di Polizia Locale in particolare si richiamano:

- la Legge Quadro n.65/86 in materia di “Ordinamento della Polizia Locale”;
 - ī all'art.1, comma 2, prevede che i Comuni possano gestire nelle forme associative previste dalla legge il servizio di polizia locale;
 - ī all'art.6, comma 2, prevede incentivazioni per la gestione in forma associativa;
 - ī all'art.7, comma 5, prevede che in caso di gestione associata il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del REGOLAMENTO del Corpo di Polizia Locale;
 - ī all'art.12 prevede che in caso di gestione da parte di Enti diversi dai Comuni, le parole “Comune” e “Sindaco” vanno sostituite con i rispettivi organi dell'Ente (“Consiglio dell'Unione” e “Presidente dell'Unione”);
- la Legge Regionale n.1/2014 in materia di “Ordinamento della Polizia Locale”;
 - ī all'art.2, comma1, promuove l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, anche fuori dalle ipotesi previste dalla normativa statale e regionale;
 - ī all'art.5, comma 4, prevede che nel caso di gestione associata mediante trasferimento di funzioni all'UNIONE di Comuni *“le attribuzioni assegnate dalla Legge ai Comuni ed al Sindaco, ad esclusione di quelle previste dall'art.54 del D.Lgs. n.267/2000, sono esercitate rispettivamente dall'UNIONE e dal PRESIDENTE dell'UNIONE, con le modalità previste dallo Statuto dell'Ente associativo”*;

DATO ATTO che, in materia di polizia amministrativa locale, il Comune di CALDAROLA ha già delegato o conferito all'Unione Montana ulteriori funzioni in aggiunta a quelle già conferite con l'atto costitutivo, come di seguito:

- *“Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)”,* a seguito di conferimento delle deleghe all'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni dell'Unione, recepite con Delibera del Consiglio dell'Unione Montana n.2 del 24/02/2016, che assolve a numerose competenze di “polizia amministrativa locale”;
- *“Funzioni in materia Agricola e Forestale”,* di cui all'art.5, della Legge Regionale n.24 del 27/07/1998, avente ad oggetto *“Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale”*, e agli artt.21, 24, 256 e 31 della Legge regionale n.6 del 23/02/2005, avente ad oggetto *“Legge Forestale Regionale”*, recepite con Delibera del Consiglio dell'Unione Montana n.5 del 24/02/2016;

PRECISATO, pertanto, che, nell'ambito delle attività del SETTORE *“Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale”*, sono, a titolo indicativo e non esaustivo, ricomprese le seguenti competenze e/o aree di attività, che si intendono trasferite e conferite all'Unione Montana:

- a) polizia amministrativa:
 - polizia annonaria, commerciale e tributaria;
 - polizia igienico sanitaria;
 - polizia veterinaria;
 - polizia edilizia e ambientale;

- polizia urbana;
 - polizia rurale, agricola e forestale;
 - polizia cimiteriale e mortuaria;
- b) polizia stradale;
- c) polizia giudiziaria;
- d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- e) vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- f) vigilanza sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- g) attività di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio, collaborando ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza dell'Ente di appartenenza;
- h) servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- i) ogni altra materia e/o attività conferita dalla legge, anche in futuro, alla competenza della Polizia Locale o della Polizia Amministrativa locale, ovvero conferita all'Unione Montana dai Comuni appartenenti alla stessa o convenzionati;

CONSIDERATO che:

- alcuni Comuni dell'Unione Montana, tra i quali anche il Comune di CALDAROLA, avendo una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, sono soggetti all'obbligo di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, così come previsto dalla normativa citata, e che alcuni Comuni hanno effettive e gravi difficoltà relativamente alla gestione dei servizi di polizia locale nel proprio territorio;
- ai sensi dello Statuto dell'Unione, ogni Comune ha autonoma ed insindacabile facoltà di aderire alla gestione associata mediante l'adozione di un apposito atto di conferimento della funzione, mediante il quale il Comune si spoglia di ogni propria competenza in merito alle funzioni di polizia locale e polizia amministrativa locale trasferendole all'Unione, da adottarsi nei tempi che ogni Comune riterrà congrui alle proprie esigenze istituzionali;
- in attesa di verificare se la data di scadenza dell'obbligo del conferimento delle funzioni fondamentali all'Unione Montana (31/12/2019) sarà ulteriormente prorogata, alcuni dei Comuni hanno formalmente segnalato il proprio interesse a procedere fin da subito alla gestione associata della funzione fondamentale relativa alla *"polizia locale e polizia amministrativa locale"*, tra i quali anche il Comune di CALDAROLA;

APPURATO che:

- il Consiglio dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.42 del 08/11/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha accolto tali necessità ed istanze, provvedendo alla approvazione del progetto relativo al ***"Corpo Associato di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri"*** finalizzato alla gestione associata delle attività relative alla polizia locale e polizia amministrativa locale conferite, trasferite, delegate dai Comuni o attribuite in via generale o attribuite *ex lege* alla diretta competenza dell'Unione Montana;
- con la medesima Deliberazione sopra richiamata è stata approvata l'istituzione dello specifico SETTORE di attività in seno all'Unione Montana dei Monti Azzurri dedicato alla funzione fondamentale attinente la *"Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale"* di cui alla sopra richiamata lettera i), del comma 27, dell'art.14, della Legge n.122/2010, organizzato in Servizio o Corpo di P.L., al quale ogni singolo Comune dell'Unione Montana potrà conferire, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione, con specifico atto di *"trasferimento e conferimento delle funzioni"*, le predette funzioni fondamentali allorquando sarà ritenuto congruo alle proprie esigenze politico-amministrative, fatto salvo eventuali obblighi o scadenze imposte dalla legge;
- con la medesima Deliberazione sopra richiamata è stato approvato il relativo *"schema di convenzione"* da adottarsi tra l'Unione Montana ed i Comuni aderenti al progetto;

- a seguito dell'istituzione della funzione attinente la "Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale", si procederà quanto prima all'adozione di un apposito REGOLAMENTO del Servizio/Corpo di POLIZIA LOCALE dell'UNIONE MONTANA dei MONTI AZZURRI, e di ogni ulteriore atto demandato dalla legge, al fine di assicurare la efficace gestione delle attività in argomento, atti che saranno predisposti dalla Conferenza dei Sindaci aderenti al progetto di gestione associata e sottoposti all'approvazione del Consiglio dell'Unione, unitamente ad ogni altro residuale aspetto organizzativo/gestionale/logistico di carattere amministrativo, generale e comune;

EVIDENZIATO che tutta la normativa generale e speciale in materia di P.L. in premessa richiamata consente la gestione associata mediante conferimento delle funzioni in materia di "Polizia Locale e Polizia Amministrativa" tramite l'Unione Montana;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 42 del 08/11/2017, con la quale è stato approvato lo **"Schema di Convenzione allegato C"**, con le relative procedure per rendere esecutivo il trasferimento e conferimento delle funzioni in argomento, oltre ad ogni disposizione normativa in essa indicata e/o richiamata, al fine di costituire parte integrante del presente atto;

CONFERMATO che questo Ente ha conferito all'Unione Montana dei Monti Azzurri l'ulteriore funzione fondamentale di cui alla lettera i), del comma 27, dell'art. 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 sopra richiamato, relativa alla "polizia municipale e polizia amministrativa locale", per le seguenti motivazioni:

- a) in data 31 luglio 2019 è avvenuta la cessazione dell'incarico per pensionamento del Responsabile del Servizio Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale e si è creata la conseguente interruzione del servizio;
- b) la gestione in convenzione con l'U.M.M.A. consentirebbe un sensibile risparmio di costi rispetto alla gestione precedente, nonché permetterebbe l'effettuazione di servizi anche con più unità di Polizia Locale, qualora ce ne fosse la necessità;
- c) la convenzione vigente per il servizio in oggetto in forma associata con i Comuni di Belforte Del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona, rinnovata con delibera di C.C. n.26 del 29/09/2017, non garantisce la possibilità dell'espletamento del servizio a causa della quasi totale carenza di personale dipendente dei 5 comuni;

CONSIDERATO che a seguito di un accordo operativo tra il Sindaco del Comune di Caldarola e il Presidente dell'U.M.M.A., a causa della carenza di personale della Polizia Municipale di questo comune, verificatasi dal 1 agosto 2019, da tale data l'U.M.M.A. ha assicurato, per motivi di urgenza, di sicurezza e di ordine pubblico, alcuni servizi sul territorio del Comune di Caldarola, si ritiene di dover riconoscere la decorrenza della presente convenzione e dei relativi costi per il Comune dalla medesima data del 1° agosto 2019;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/08/2019 avente per oggetto **"CONFERIMENTO FUNZIONI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA NELL'AMBITO DELL'UNIONE MONTANA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALLA "POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE"**;

DATO ATTO che altri servizi e funzioni sono state delegate all'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio;

DATO ATTO che occorre procedere agli impegni dei relativi importi ai competenti capitoli di spesa come di seguito riportato:

- € 1.012,68 al Capitolo 524 del Bilancio 2020;
- € 32.564,93 al Capitolo 510 del Bilancio 2020;
- € 198,32 al Capitolo 510 del Bilancio 2020;

DATO ATTO che occorre procedere alla Liquidazione dei relativi importi già impegnati come di seguito riportato:

- € 1.012,68 – Impegno 259/2019 del Capitolo 524 (Rimborso Oneri P.M. - Agosto 2019);
- € 3.870,96 – Impegno 537/2019 del Capitolo 524 (Spese Funzionamento P.M.);
- € 10.816,17 – Impegno 534/2019 del Capitolo 60 (Settembre – Dicembre 2019);
- € 10.216,24 – Impegno 260/2020 del Capitolo 510 (1[^] Quadrimestre 2020);
- € 10.216,24 – Impegno 260/2020 del Capitolo 510 (2[^] Quadrimestre 2020);

➤ € 198,32 – Impegno 261/2020 del Capitolo 510 (Straordinario Emergenza Covid-19);

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;

DI IMPEGNARE i relativi importi ai competenti capitoli di spesa come di seguito riportato:

- € 1.012,68 al Capitolo 524 del Bilancio 2020;
- € 32.564,93 al Capitolo 510 del Bilancio 2020;
- € 198,32 al Capitolo 510 del Bilancio 2020;

DI LIQUIDARE i relativi importi già impegnati ai competenti Capitoli di Spesa come di seguito riportato:

- € 1.012,68 – Impegno 259/2019 del Capitolo 524 (Rimborso Oneri P.M. - Agosto 2019);
- € 3.870,96 – Impegno 537/2019 del Capitolo 524 (Spese Funzionamento P.M.);
- € 10.816,17 – Impegno 534/2019 del Capitolo 60 (Settembre – Dicembre 2019);
- € 10.216,24 – Impegno 260/2020 del Capitolo 510 (1[^] Quadrimestre 2020);
- € 10.216,24 – Impegno 260/2020 del Capitolo 510 (2[^] Quadrimestre 2020);
- € 198,32 – Impegno 261/2020 del Capitolo 510 (Straordinario Emergenza Covid-19);

DI INVIARE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata, Ing. Spinaci Andrea, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DI AVVISARE che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Giuseppetti Luca Maria ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 17-12-2020 per l'importo complessivo pari ad € 33.775,93

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Caldarola; 14-12-2020 Giuseppetti Luca Maria

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

(N. Impegno 259 al Capitolo	524/2020 per l'importo pari ad €	1.012,68).
(N. Impegno 260 al Capitolo	510/2020 per l'importo pari ad €	32.564,93).
(N. Impegno 261 al Capitolo	510/2020 per l'importo pari ad €	198,32).

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 17-12-2020

Il Responsabile del Servizio
Caldarola; 14-12-2020 F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio
Caldarola; 17-12-2020 Spinaci Andrea
